

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di Legge si pone l'obiettivo di contribuire a tutelare i diritti degli animali che vivono in Emilia-Romagna tramite l'istituzione di una figura di garanzia, detta Garante regionale per il benessere e la tutela degli animali, in analogia al Garante dei Diritti dell'Infanzia e Adolescenza, al Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale e al Difensore Civico.

Animali da compagnia, con i problemi legati ad abbandono e randagismo. Animali utilizzati per l'intrattenimento, come nel caso degli zoo, dei circhi e dei parchi a tema. Animali utilizzati per testare farmaci, cosmetici e altri prodotti, spesso vittime di terribili sofferenze. Animali selvatici, i cui habitat e la cui esistenza è sempre più minacciata dalle attività umane. Questi sono, in estrema sintesi, gli ambiti di competenza del Garante regionale per il benessere e la tutela degli animali, la cui istituzione è l'oggetto del presente Progetto di Legge.

Viviamo in un mondo in cui il dominio del genere umano si è esteso come non mai prima in ogni ambito della vita sul Pianeta. Alcuni scienziati hanno proposto di designare l'epoca geologica in cui viviamo oggi come antropocene, per sottolineare che l'impatto dell'uomo e delle attività umane è tale da segnare una discontinuità nella stessa geologia del Pianeta Terra.

Il dominio dell'uomo si basa sulla dominante cultura specista secondo la quale gli esseri umani, posti al centro dell'universo, sono superiori per status e valore agli altri animali, e pertanto devono godere di maggiori diritti. Una concezione che vede le altre forme di vita occupare posizioni subalterne, con pesanti conseguenze in termini di perdita di biodiversità biologica faunistica.

Un recente studio israeliano, pubblicato sulla rivista statunitense PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) ha calcolato la distribuzione dei mammiferi sulla Terra in termini di biomassa, suddividendoli tra homo sapiens, mammiferi domestici e mammiferi selvatici. Risulta che l'homo sapiens costituisce circa il 36% della biomassa totale di tutti i mammiferi; gli animali da fattoria, i mammiferi addomesticati, sono il 58%; mentre i mammiferi selvatici costituiscono complessivamente solo il 5,5%, con i mammiferi terrestri all'1,8% e i mammiferi marini al 3,7% della biomassa totale.

A lungo nella maggior parte degli ordinamenti giuridici mondiali gli animali sono stati ricondotti alla categoria giuridica delle "res", ovvero di beni materiali ai quali non è ascrivibile la titolarità di alcun diritto. Tuttavia, grazie ad una progressiva evoluzione della sensibilità e della percezione sociale del rapporto uomo-animali, diversi Stati europei hanno avviato un percorso diretto all'inclusione della tutela degli animali tra i valori fondamentali delle proprie Carte costituzionali e nei loro ordinamenti.

In Italia il diritto civile ancora oggi designa gli animali come mere cose mobili, per cui agli animali si applicano le stesse norme destinate agli oggetti. Non si dice esplicitamente da nessuna parte che gli animali siano "cose", ma lo si desume dalle norme che stabiliscono che possano essere oggetti di proprietà, di vendita, ecc. Tuttavia, il Codice penale punisce come crimine l'uccisione o il maltrattamento degli animali per crudeltà o senza necessità.

Il Trattato sul funzionamento dell'UE, all'articolo 13, stabilisce che "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti". Le forme di tutela degli animali nascono dall'osservazione della capacità degli animali di provare sofferenza, una caratteristica che li accomuna all'uomo. Anche in Italia questo principio è

stato recepito al più alto livello: la revisione dell'articolo 9 della Costituzione ha introdotto la tutela degli animali nella nostra legge fondamentale.

La Regione Emilia-Romagna si è dotata di numerose disposizioni normative in materia di benessere degli animali, tra le quali:

- la Legge "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" (L.R.8 del 1994), che non necessitano commenti;

- la legge "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" (L.R. 27 del 2000) che riguarda gli animali di affezione e "promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente...";

- la legge "Norme contro la vivisezione" (L.R. 20 del 2002), invalidata nei suoi articoli operativi da una sentenza della Corte costituzionale;

- la legge "Norme a tutela del benessere animale" (L.R .5 del 2005) che disciplina le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali, e in particolare le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali di affezione, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali e il controllo delle popolazioni di sinantropi;

- "Norme per la tutela della fauna ittica e della fauna minore" (L.R. 11 del 2012 e L.R. 15 del 2006);

Alle leggi regionali, la Regione affianca l'attività dei Servizi veterinari dei Dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende Usl, a tutela delle buone condizioni di allevamento e di benessere degli animali allevati. Come sopra evidenziato, oggi gli animali negli allevamenti rappresentano una consistente fetta del mondo animale, con gli allevamenti industriali che rappresentano una delle criticità relativamente al benessere animale e all'impatto sull'ambiente.

Come sopra già ricordato, negli anni l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha istituito diverse figure di garanzia a tutela dei soggetti che per ragioni di varia natura (età nel caso dei minori, condizione giuridica di restrizione delle libertà nel caso dei detenuti, rapporto impari con l'amministrazione pubblica nel caso dei semplici cittadini) sono impossibilitati o sono limitati nella loro capacità di difendere i propri diritti. Proprio in virtù della ovvia impossibilità degli animali non umani a far valere e difendere i propri diritti e i propri interessi in una sede e con strumenti istituzionali, si rende necessaria a riempire questa lacuna l'istituzione del "Garante regionale per il benessere e la tutela degli animali".

In Italia ci sono già esempi in tal senso: la Regione Piemonte ha istituito il "Garante per i diritti degli animali" nel 2010 con la legge 6; lo ha fatto la Regione Campania con la legge regionale 3 del 2019; lo ha fatto il 3 agosto del 2022 la Regione Sicilia, con la legge regionale 15. Ci sono poi numerose esperienze a livello comunale, tra cui i Comuni di Como, Milano, Verona e più recentemente Roma.

IMPOSTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO E ARTICOLATO DI LEGGE

Il presente progetto di legge è composto in totale da otto articoli, dei quali di seguito si espongono i contenuti.

L'articolo 1 istituisce il Garante regionale per il benessere e la tutela degli animali, descrive le finalità della legge in ordine a garantire la tutela dei diritti e degli interessi degli animali e sancisce la piena indipendenza del Garante nell'esercizio delle sue funzioni.

L'articolo 2 descrive le funzioni e le facoltà attribuite dalla legge al Garante, gli ambiti e modalità delle sue attività di controllo, il potere di ispezione e di avvalersi di strutture pubbliche.

Tra le prerogative del Garante rientrano: vigilare sull'applicazione della normativa di tutela degli animali e sull'attività di enti e soggetti pubblici e privati che operano con animali; ricevere segnalazioni; ispezionare luoghi e intraprendere azioni amministrative e penali conseguenti; inoltrare segnalazioni alle autorità competenti, diffidare le pubbliche amministrazioni al rispetto degli obblighi di legge, costituirsi parte civile in giudizi riguardanti reati che coinvolgono animali; esprimere pareri, proposte e rilievi alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta; segnalare a Giunta e Assemblea regionale l'opportunità di provvedimenti normativi; formulare proposte e progetti per migliorare le condizioni di vita degli animali; promuovere e sostenere iniziative in ambito di conservazione degli ecosistemi e degli habitat cui gli animali sono legati per la loro sopravvivenza; promuovere e sostenere iniziative sia in ambito informativo e di sensibilizzazione della cittadinanza, che in ambito culturale e formativo sui temi del rispetto dei diritti degli animali; curare la conoscenza della normativa che riguarda gli animali; contribuire alla ricognizione e alla conoscenza dei servizi pubblici e privati destinati alla tutela e al benessere degli animali e alla salvaguardia dei loro diritti; interagire con agli altri Garanti degli animali e con l'associazionismo attivo in questo campo.

Il Garante gode di un diritto di accesso agli atti privilegiato e predisponde annualmente una relazione cui la Regione garantisce adeguate forme di pubblicità.

L'articolo 3 stabilisce i requisiti necessari per essere nominato Garante, tra questi una comprovata competenza ed esperienza professionale in materia di tutela e diritti degli animali. Inoltre specifica i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica.

L'articolo 4 regola le modalità di elezione del Garante a maggioranza qualificata da parte dell'Assemblea legislativa.

L'articolo 5 indica in 5 anni, non rinnovabili, la durata della carica, e stabilisce i termini e le modalità per il rinnovo e nei casi di rinuncia e decadenza dalla carica di Garante.

L'articolo 6 stabilisce l'indennità riconosciuta al Garante, parametrata sull'indennità dei consiglieri regionali.

L'articolo 7 prevede che il Garante invii annualmente al Presidente dell'Assemblea legislativa una relazione sulla sua attività e regola le modalità di pubblicazione e diffusione di tale relazione.

L'articolo 8 attribuisce al Garante le risorse necessarie ad operare: disponibilità di una sede presso l'Assemblea legislativa e la facoltà di avvalersi della struttura di supporto agli istituti di garanzia previsti dall'articolo 16 bis della legge regionale 25 del 2003 25 "Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)".

L'articolo 9 riguarda la programmazione delle attività del Garante e le risorse finanziarie che gli sono

riconosciute. In particolare, dispone che ogni anno entro il 15 settembre il Garante predisponga un programma di attività che viene esaminato e approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

L'articolo 10 dispone le modifiche alla legge regionale 25 del 2003 "Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)" al fine di adeguare gli articoli che regolano i rapporti tra Difensore civico e i Garanti regionali e il funzionamento della struttura di supporto agli istituti di garanzia.

L'articolo 11 contiene le disposizioni finanziarie.

PROGETTO DI LEGGE

INDICE

Art. 1 - Istituzione del Garante per il benessere e la tutela degli animali

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Nomina, requisiti ed incompatibilità

Art. 4 - Elezione

Art. 5 - Durata del mandato, rinuncia e decadenza

Art. 6 - Indennità

Art. 7 - Relazioni e pubblicità

Art. 8 - Sede e struttura

Art. 9 - Programmazione delle attività del Garante

Art. 10 - Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2003

Art. 11 - Norma finanziaria

Art. 1

Istituzione del Garante regionale per il benessere e la tutela degli animali

1. La Regione istituisce il Garante per il benessere e la tutela degli animali (di seguito denominato "Garante"), al fine di assicurare la piena attuazione e la salvaguardia dei diritti e degli interessi degli animali, nonché di garantire l'applicazione della normativa a loro tutela e di stimolare una loro migliore protezione giuridica, oltre che di vigilare sulla tutela del benessere animale e perseguire una migliore convivenza con la collettività umana.
2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.

Art. 2

Funzioni

1. Il Garante, nell'assicurare la piena attuazione e la salvaguardia dei diritti degli animali, svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove la conoscenza e la divulgazione delle norme internazionali, dell'Unione europea, statali e regionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali e delle relative finalità;
 - b) vigila sulla corretta applicazione della normativa europea, nazionale e regionale di tutela dei diritti degli animali e può richiedere e avvalersi a tal fine della collaborazione dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, delle forze dell'ordine, della Polizia locale e degli altri Enti preposti a tale vigilanza per gli aspetti di loro competenza;

- c) esercita l'attività di vigilanza di cui alla lettera b) sull'attività degli enti, delle istituzioni e dei soggetti pubblici e privati che operano con animali, compresi quelli d'affezione;
- d) può richiedere ai soggetti indicati alla lettera b), preposti al controllo, di essere presente nel corso di eventuali loro attività di verifica sul territorio;
- e) può richiedere, in piena autonomia, ai soggetti indicati alla lettera b), controlli sul territorio e interventi di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi contro gli animali a carico dei soggetti indicati alla lettera c);
- f) ispeziona di propria iniziativa - anche con l'ausilio di collaboratori e di altro personale idoneo e autorizzato all'attività - strutture, luoghi, mezzi, aziende e qualsiasi luogo di detenzione di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale, e intraprende le azioni amministrative e legali conseguenti all'accertamento di irregolarità lesive delle norme a tutela dei diritti degli animali a carico dei soggetti indicati alla lettera c);
- g) segnala, alle autorità competenti, il mancato o inadeguato rispetto dei diritti degli animali di affezione previsti dalla normativa vigente;
- h) può diffidare le pubbliche amministrazioni regionali o comunali al rispetto degli obblighi di legge connessi alla tutela del benessere animale;
- i) può costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi riguardanti i reati di uccisione, di maltrattamento, di abbandono, di traffico illecito e di mutilazioni di animali.
- j) riceve le segnalazioni e i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o di comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
- k) promuove l'adozione di protocolli d'intesa, finalizzati a garantire la tutela dei diritti degli animali, con gli enti locali, nonché con gli enti, le istituzioni e le associazioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
- l) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia di tutela dei diritti degli animali;
- m) segnala alla Giunta regionale ed all'Assemblea legislativa l'opportunità di adottare provvedimenti conseguenti alla valutazione delle condizioni degli animali ovvero finalizzati ad adeguare l'ordinamento regionale alle norme statali e dell'Unione europea;
- n) formula, su richiesta degli enti locali, proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
- o) realizza, sulla base delle indicazioni che provengono dagli enti locali, nonché dai soggetti di cui alla lettera e), la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, e la ricognizione delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello regionale che a livello comunale e provinciale;
- p) favorisce un corretto rapporto uomo-animale promuovendo e sostenendo iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di preservare gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza;
- q) per prevenire e gestire eventuali conflitti, promuove iniziative e campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in materia di tutela dei diritti degli animali e sulle

corrette pratiche di convivenza con gli stessi, con particolare riferimento a categorie professionali e scuole di ogni ordine e grado;

- r) promuove interventi di formazione qualificata a beneficio di soggetti che operano per la tutela ed il benessere degli animali e incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali.
- s) promuove la conoscenza degli interventi attuati dalle amministrazioni pubbliche a tutela dei diritti degli animali;
- t) collabora e cura rapporti di studio e ricerca anche in collaborazione con altri Garanti degli animali e con le associazioni riconosciute che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
- u) assicura forme idonee di consultazione con gli ordini provinciali dei medici veterinari, i sindaci dei comuni e le forze dell'ordine per gli aspetti di relativa competenza al fine di promuovere azioni finalizzate al contrasto dei maltrattamenti nei confronti degli animali;

3. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso agli atti degli enti del Sistema delle Amministrazioni regionali di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna) non coperti da segreto, ai sensi della legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. Il Garante predispone annualmente una relazione all'Assemblea legislativa sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nel territorio regionale e sul livello di tutela dei loro diritti. Sulla base della relazione il Garante può proporre all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale modifiche, integrazioni e sostanziali miglioramenti della normativa nazionale a tutela degli animali.

5. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità della relazione annuale, di cui al comma 4).

Art. 3

Nomina, requisiti ed incompatibilità

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale nella materia della tutela e dei diritti degli animali.

2. Non sono eleggibili:

a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di Comunità montana;

b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

c) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto.

4. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui al Titolo I, Capo II, inerente al procedimento di nomina, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

Art. 4 ***Elezione***

1. Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.

2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 5 ***Durata del mandato, rinuncia e decadenza***

1. Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto.

2. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.

3. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

4. L'Assemblea legislativa dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità, se l'interessato non le elimini entro venti giorni dall'elezione.

5. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea legislativa successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 6 ***Indennità***

1. Al Garante è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari al 45 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.

Art. 7
Relazioni e pubblicità

1. Il Garante invia al Presidente dell'Assemblea legislativa ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui al comma 4 dell'articolo 2, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti Presidenti. L'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione del Garante entro due mesi dalla presentazione. Il Garante può riassumere in Aula le relazioni.
2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.
3. Le Commissioni assembleari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 8
Sede e struttura

1. Il Garante ha sede presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 "Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)".
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con gli Assessorati regionali competenti, con i servizi pubblici che hanno competenza sugli animali.

Art. 9
Programmazione delle attività del Garante

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Garante presenta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Garante, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscriverne nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa e da porre a disposizione del Garante.
3. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia gestionale e organizzativa.
4. Le determinazioni e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Garante sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003.

Art. 10

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 è sostituito dal seguente:

“1. Il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il Garante per il benessere e la tutela degli animali, si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze; collaborano altresì con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.”

2. L'articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 bis

Funzionamento della struttura di supporto agli istituti di garanzia

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentito il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il Garante per il benessere e la tutela degli animali, stabilisce con proprie deliberazioni la dotazione organica della struttura di supporto agli istituti di garanzia e le professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività.

2. Per l'adozione dell'atto di conferimento di incarico di responsabilità della struttura o della posizione dirigenziale di supporto agli istituti di garanzia, l'Ufficio di Presidenza deve sentire il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il Garante per il benessere e la tutela degli animali.

3. Per lo svolgimento delle loro funzioni, il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il Garante per il benessere e la tutela degli animali, possono richiedere la collaborazione di tutti gli uffici regionali, previa intesa tra l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personali e il Garante per il benessere e la tutela degli animali possono avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

5. In caso di mancata elezione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e del Garante per il benessere e la tutela degli animali, tutte le funzioni loro attribuite ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, e della legge regionale istitutiva del Garante per il benessere e la tutela degli animali, possono essere esercitate dal Difensore civico temporaneamente, per un periodo massimo di tre mesi, sulla base di una delibera dell'Ufficio di Presidenza. In tale caso, l'Ufficio di Presidenza assume le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2, sentito il solo Difensore civico. Il Difensore è altresì tenuto a predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 11 e il programma di attività di cui all'articolo 15, anche

con riferimento alle funzioni attribuitegli ai sensi del presente comma”.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20: Fondi e accantonamenti - Programma 3: Altri fondi - Titolo 1: Spese correnti, "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi" del bilancio autonomo 2024-2026 dell'Assemblea legislativa. Si autorizzano le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), e in particolare dall'articolo 68, nonché dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare dall'articolo 67.